

COMUNE DI UDINE

**SERVIZIO SERVIZI
SOCIALI**

**U. ORG. SPORTELLO
SOCIALE AL CITTADINO**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI A
PROTEZIONE SOCIALE DEL COMUNE DI UDINE**

LA RESPONSABILE DI UNITA' ORGANIZZATIVA

Dott.ssa Paola Piccoli

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO E DEFINIZIONI

1. Il presente Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito CSA o Capitolato) è finalizzato all'erogazione del servizio per la gestione logistica dei 75 alloggi a protezione sociale del Comune di Udine.
2. L'organizzazione e la gestione del servizio dovranno essere adeguate oltre alle modalità meglio descritte nell'art. 6, fermo quanto previsto all'art. 9.

ART. 2 DURATA DELL'APPALTO

1. La durata del servizio è fissata in un periodo di 24 (ventiquattro) mesi e decorrerà presumibilmente dal 01.07.2025, compatibilmente con la conclusione del procedimento di aggiudicazione dell'appalto, e terminerà il 30.06.2027.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare il contratto, alle medesime condizioni dell'appalto originario, per ulteriori 3 (tre) mesi. L'Amministrazione Comunale esercita tale facoltà comunicandola all'Aggiudicatario a mezzo PEC almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del termine finale dell'appalto di cui al precedente comma 1.
3. Qualora allo scadere del contratto non dovessero risultare completate le procedure per l'individuazione del nuovo aggiudicatario, ai sensi dell'art. 120 co. 11 del Codice dei Contratti, il contraente dovrà garantire il regolare svolgimento di tutte le prestazioni previste fino alla data di subentro del nuovo aggiudicatario, ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto

ART. 3 IMPORTO A BASE D'APPALTO - VALORE DEL CONTRATTO

1. L'importo massimo posto a base di gara per il corrispettivo è fissato in misura pari a € 130.333,68 (I.V.A. esclusa) comprensivi di tutti gli oneri connessi all'esecuzione delle prestazioni previste dal presente CSA e comunque di tutte le spese occorrenti per la corretta e puntuale esecuzione del servizio, ivi comprese le spese generali e l'utile d'impresa.
2. L'importo posto a base di gara per l'affidamento del servizio per 24 mesi ammonta a € 98.365,04 dei quali € 96.365,04 (I.V.A. esclusa) soggetti a ribasso d'asta ed € 2.000,00 (IVA esclusa) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
3. Non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" - DUVRI.
4. L'importo massimo complessivo dell'eventuale rinnovo di 3 (tre) mesi ammonta ad € 12.295,63 (I.V.A. esclusa) di cui € 0,00 per oneri relativi alla sicurezza da rischi interferenziali.
4. Il valore globale stimato dell'appalto (I.V.A. esclusa) ai sensi dell'art. 14 comma 4 del Codice dei Contratti, è il seguente:

Importo a base di gara	€ 96.365,04
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	2.000,000
Importo per l'opzione di rinnovo	€ 12.295,63

Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	€ 19.673,01
Valore globale stimato	€ 130.333,68

5. Ai sensi dell'art. 41, comma 14 del D. Lgs. 36/2023 l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a € 78.365,00= (Euro settantottomilatrecentosessantacinque/00) pari all'81 % dell'importo a ribasso posto a base della procedura pari a € 96.365,04, e stimati sulla base della Tabella allegata al Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in materia del costo orario del lavoro per le cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, precisando che in tale importo sono stati ricompresi i soli costi del personale operante per il servizio. I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso. Il contratto collettivo applicato è quello delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale educativo e di inserimento lavorativo.
6. L'importo a base d'appalto viene determinato prendendo in considerazione i componenti di costo indicati al comma 4.
7. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base dell'appalto di cui al presente articolo, comma 1.

ART. 4 REVISIONE DEL CORRISPETTIVO

1. In materia di revisione del corrispettivo si applica l'art. 60 del Codice.

ART. 5 OGGETTO DEL SERVIZIO

1. Sono oggetto del servizio gli interventi di coordinamento tecnico manutentivo, di gestione logistica e manutentiva, da attivarsi con le modalità esplicitate nell'art. 6 del presente CSA, presso presso i 75 gli alloggi assistenziali del Comune di Udine, le cui caratteristiche sono indicate nell'Allegato 9 - Elenco alloggi.

ART. 6 MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO E DESCRIZIONE DELLO STESSO

1. Il Servizio oggetto di affidamento comprende le attività di seguito individuate, comprese le prestazioni connesse che si dovessero rendere necessarie per l'esecuzione a regola d'arte del servizio in oggetto da espletarsi presso gli alloggi a protezione sociale del Comune di Udine di cui all'allegato 9, nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e, più in generale, di quanto previsto dalla normativa vigente nazionale e comunitaria applicabile.
2. Il servizio dovrà essere svolto:
 - A. Per le attività di coordinamento degli interventi tecnico-manutentivi: presenza quotidiana per 27 ore settimanali dell'operatore incaricato del coordinamento delle attività dal lunedì al venerdì, di tutti i giorni feriali, per un monte ore complessivo per l'intera durata dell'affidamento di 2808. La presenza dell'operatore incaricato delle attività e del coordinamento dovrà essere garantita in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 18.00 sulla base dell'orario concordato con il Servizio Servizi Sociali - U.O. Abitare Sociale nel rispetto delle esigenze rilevate dallo stesso;

B. Per le attività manutentive: presenza, su richiesta del coordinatore, del personale adibito ad attività manutentiva per un monte ore complessivo per l'intera durata dell'affidamento di 624 ore.

1. Le attività da svolgere nel predetto orario sono le seguenti:

- COMPITI AMMINISTRATIVI (a cura del dell'operatore incaricato del coordinamento delle attività:
 - gestione e aggiornamento della banca dati contenente l'inventario degli arredi presenti negli alloggi e di quelli a disposizione per eventuali sostituzioni;
 - collaborazione con il gruppo di lavoro "gruppo Casa".
- COMPITI TECNICI: (a cura dell'operatore incaricato del coordinamento delle attività):
 - gestione degli ingressi: accompagnamento dei beneficiari nell'alloggio assegnato, colloquio di ingresso finalizzato a fornire le indicazioni in merito alle modalità di utilizzo dell'alloggio, consegna dell'opuscolo "Casa dolce casa" (fornito dal Comune), consegna chiavi dell'alloggio;
 - Gestione degli alloggi;
 - rilevazione, anche attraverso le segnalazioni degli utenti, degli interventi di manutenzione da attivare per un'ottimale funzionalità degli alloggi;
 - segnalazione al Servizio comunale competente (Servizio Opere Pubbliche) in merito alle condizioni generali degli alloggi e agli interventi necessari per garantire la fruibilità degli stessi;
 - attivazione, su chiamata, del servizio di manutenzione;
 - presenza durante i sopralluoghi tecnici con le Ditte incaricate dal Comune di Udine dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - gestione appuntamenti per sopralluoghi da parte delle Ditte incaricate dal Comune di Udine di verifiche tecniche degli impianti (idrico, elettrico, riscaldamento);
 - segnalazione (anche via mail) alla Ditta affidataria del servizio di manutenzione di eventuali malfunzionamenti degli elettrodomestici (lavatrici, fornelli, cappe e frigoriferi) presenti negli alloggi;
 - presenza, a supporto del competente servizio comunale, nel corso dei sopralluoghi necessari per la sostituzione degli arredi, con aggiornamento del relativo inventario;
 - gestione contatti con la Ditta incaricata dal Comune di Udine per il servizio di pulizie alloggi e sopralluogo in prossimità di un nuovo ingresso;
 - presenza per eventuali rilasci forzati per attività inerenti alla gestione degli alloggi (a titolo esemplificativo per chiusura utenze, verifica condizioni alloggio, ...);
 - gestione delle chiavi degli alloggi, compresa la duplicazione (con costi a carico del Comune);
 - gestione di eventuali altre necessità di carattere ordinario.
- COMPITI MANUTENTIVI: (a cura del personale adibito ad attività manutentiva):
 - fornitura e posa di nuove lampadine, all'interno degli alloggi;
 - semplici lavori di idraulica (sturazione semplice di lavandini e tubature, sostituzione guarnizioni), con eventuale fornitura del necessario materiale di piccola ferramenta, ivi compresa la sostituzione della rubinetteria e dei relativi accessori;
 - semplici interventi di manutenzione degli arredi (sostituzione cerniere ante e pomelli), ove possibile;
 - attività di movimentazione di merci (facchinaggio), svolta anche con l'ausilio di mezzi meccanici propri, riguardante piccoli arredi (letti, armadi, comodini...) e complementi di arredo (materassi, cuscini...) da effettuarsi anche con l'ausilio di automezzi rientranti nella disponibilità dell'aggiudicatario.

2. Il Servizio dovrà essere eseguito collaborando e rapportandosi sempre con il Servizio Servizi Sociale – U. Org. Sportello Sociale al Cittadino – U.O. Abitare Sociale, con gli uffici comunali e le Ditte terze affidatarie coinvolte nella gestione degli alloggi a protezione sociale.

ART. 7 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

1. L'appalto verrà aggiudicato mediante il criterio del prezzo più basso ex art. 108 del Codice,
2. L'offerta economica dovrà essere formulata secondo lo schema di cui all'Allegato 4 e dovrà contenere:
 - a) la percentuale di ribasso offerta sull'importo posto a base di gara (IVA esclusa);
 - b) l'aliquota IVA se dovuta;
 - c) il prezzo complessivo del servizio riferito ai due anni (IVA esclusa) risultante dall'applicazione del ribasso di cui alla lettera a);
 - d) gli importi relativi alle singole componenti di costo;
3. La Stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

ART. 8 CLAUSOLA SOCIALE

1. L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e sopra citato, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto. Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto

ART. 9 ADEMPIMENTI POSTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO NEL PERIODO IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVO ALL'AGGIUDICAZIONE

1. Il soggetto aggiudicatario del servizio di gestione alloggi è tenuto a:
 - o provvedere a tutti gli adempimenti previsti all'art. 23
 - o L'Aggiudicatario, immediatamente dopo l'aggiudicazione e prima dell'avvio del servizio, provvede:
 - a. a fornire conferma all'Amministrazione comunale dei propri indirizzi email e PEC e dei propri recapiti telefonici;
 - b. a trasmettere all'Amministrazione comunale, in copia, la documentazione relativa alle polizze assicurative di cui all'art. 11, entro la data di avvio del servizio;
 - c. a trasmettere all'Amministrazione comunale, entro la data di avvio del servizio, l'elenco del personale adibito all'espletamento del servizio.
 - d. a presentare all'Amministrazione comunale la documentazione comprovante l'avvenuta costituzione della cauzione definitiva di cui all'art. 17 entro la data di avvio del servizio; l'Aggiudicatario potrà incorrere nella decadenza dall'aggiudicazione dal servizio come disciplinata dal successivo art. 16 nel caso in cui non si ponga in regola con questo adempimento;

Art. 10 OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO

1. L'Aggiudicatario assicura lo svolgimento del servizio, di regola, mediante l'instaurazione con gli operatori di rapporti di lavoro subordinato, fatta salva la possibilità di ricorrere a contratti di natura diversa da quelli previsti per i lavoratori dipendenti, purché ciò avvenga nel rigoroso rispetto delle norme che disciplinano questi ultimi rapporti.
2. Il personale impiegato dovrà essere in regola sotto ogni aspetto: contrattuale, assicurativo, previdenziale e fiscale secondo quanto previsto dalle norme vigenti. L'Aggiudicatario è responsabile di ogni adempimento necessario ad assicurare la regolarità di cui sopra, ritenendosi sin d'ora l'Amministrazione Comunale sollevata da qualsiasi responsabilità in materia.
3. L'Aggiudicatario si obbliga in particolare:
 - a. ad osservare la normativa vigente in materia di previdenza e malattie professionali, di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di sicurezza e salute dei lavoratori, di diritto al lavoro dei disabili nonché ogni altra disposizione relativa alle suddette materie che dovesse subentrare durante l'esecuzione del servizio/della fornitura;
 - b. ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; l'Aggiudicatario, se società cooperativa, si impegna a garantire ai soci lavoratori un compenso non inferiore alla complessiva retribuzione netta come determinata per i lavoratori dipendenti. Ai fini della determinazione di tale retribuzione, l'Aggiudicatario dovrà tenere conto del contratto collettivo nazionale di lavoro che intende applicare in base all' art. 11 co. 1 D.lgs n. 36/2023;
4. L'Aggiudicatario dovrà in qualsiasi momento, a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale, dimostrare di aver provveduto a quanto previsto nel presente articolo.
5. L'Aggiudicatario solleva l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsivoglia azione, pretesa e richiesta provenienti dal personale impiegato nel servizio.
6. In caso di accertata inottemperanza degli obblighi previdenziali, il pagamento del corrispettivo verrà sospeso fino a dimostrazione della regolarità contributiva con esonero da qualsiasi responsabilità per l'Amministrazione Comunale in ordine al tardivo pagamento del corrispettivo stesso, salva la facoltà per l'Amministrazione Comunale di ricorrere alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art.15;
7. Nel caso di inadempienza contributiva nei confronti dei soggetti impiegati nell'esecuzione dell'appalto il Comune provvederà al pagamento delle somme non versate direttamente agli enti previdenziali ed assicurativi, detraendo il relativo importo dall'ammontare del corrispettivo dovuto a titolo di controprestazione per il servizio eseguito.
8. Ai sensi dell'art. 11, comma 6 del d.lgs. 36/2023 in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore, invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità e la fondatezza della richiesta, la stazione appaltante potrà pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto.
9. Nel caso di mancata regolarizzazione delle irregolarità retributive accertate, entro il termine all'uopo assegnato all'Impresa Appaltatrice, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto di appalto e di escutere la cauzione definitiva di cui al successivo art. 17, fermo restando la possibilità di chiedere il risarcimento degli ulteriori danni.
10. Il mancato adempimento dell'Aggiudicatario agli obblighi di cui sopra si configura come un inadempimento verso l'Amministrazione comunale conferendo pertanto a quest'ultima il diritto di agire contro la compagnia assicuratrice o la banca che abbia rilasciato la polizza fideiussoria a garanzia dei debiti contrattuali dell'aggiudicatario medesimo, secondo quanto previsto dall'art. 117 co. 5 D. lgs n. 36/2023.

Art. 11 DANNI, RESPONSABILITÀ E POLIZZE ASSICURATIVE

1. I soggetti affidatari del servizio risponderanno direttamente ed indirettamente di ogni danno che, in relazione ai servizi prestati dal proprio personale, potrà derivare all'Amministrazione comunale, agli utenti del servizio, a terzi e a cose.
2. Per la copertura dei danni eventualmente causati durante l'esecuzione dei servizi dovranno essere stipulate, prima della sottoscrizione della convenzione e comunque prima di avviare l'esecuzione dei servizi, le seguenti polizze assicurative:
 - polizza responsabilità civile per tutti i danni cagionati a terzi (R.C.T.) durante il servizio, riferita specificamente al servizio di cui al presente Avviso, con espressa conferma di copertura dei danni subiti, ovvero provocati a terzi,
 - La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.T. dovrà prevedere un massimale non inferiore al minimo inderogabile di € 1.500.000,00 per sinistro.
 - polizza responsabilità civile verso prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.).
 - La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovrà prevedere massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell'affidatario del servizio, con un massimale non inferiore al minimo inderogabile di € 1.000.000,00 per sinistro, con il limite di € 1.000.000,00 per prestatore di lavoro/parasubordinato;
 - In alternativa alle polizze di cui al precedente 2° comma lett. a e b, l'Aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RCT/RCO già attivata, avente le medesime caratteristiche e produrre una appendice alle polizze (o una specifica dichiarazione) nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto del presente appalto. La polizza RCT/RCO già attivata dovrà prevedere massimali non inferiori a quelli fissati dal co 2 del presente articolo per quelle specifiche e non dovrà prevedere limiti al numero di sinistri.
3. L'esistenza delle polizze di cui ai commi precedenti non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.
4. Copia conforme all'originale delle polizze assicurative e/o della appendice di cui al comma 3 dovrà essere consegnata all'Amministrazione Comunale prima della stipula del contratto e comunque entro e non oltre il primo giorno di inizio del servizio.
5. In caso di inadempimento dell'obbligo di cui al co 2 del presente articolo (e conseguente impossibilità di adempiere a quanto previsto dal co 5 del presente articolo) l'Amministrazione Comunale potrà disporre la decadenza dell'appalto, fatta salva la richiesta di risarcimento degli ulteriori danni.

ART. 12 CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Nel corso di svolgimento del servizio saranno effettuati controlli periodici da parte dei preposti uffici comunali per verificare la corretta esecuzione dell'appalto. Eventuali irregolarità ed inadempimenti saranno segnalati per iscritto dall'Amministrazione Comunale
2. Il persistere di situazioni di accertata inadempienza contrattuale da parte dell'Aggiudicatario, fermo restando l'avvio e l'espletamento delle procedure di contestazione previste dall'art. 14, comporterà la sospensione dei pagamenti nonché la richiesta di risarcimento di eventuali danni.

ART. 13 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. L'Amministrazione comunale provvederà a liquidare al soggetto attuatore le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione delle attività secondo scadenze prefissate e definite, previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
2. Il corrispettivo verrà corrisposto in rate mensili posticipate, su presentazione di regolari fatture e/o note di addebito, previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità della

posizione dell'operatore in ordine al trattamento contrattuale retributivo, previdenziale e fiscale dei propri dipendenti e al versamento di contributi previsti dalla Legge e dei contratti in loro favore.

3. La fattura dovrà:
 - essere intestata al Comune di Udine – Servizio Servizi Sociali – U.ORG Sportello Sociale al Cittadino - U.O. Abitare Sociale – Via Lionello, 1 – 33100 Udine C.F. / P.IVA 00168650307, e indicare il codice univoco ufficio destinatario della fattura PA;
 - indicare il periodo di riferimento del servizio, nonché tutti i dati relativi al pagamento (numero conto corrente bancario e codice IBAN e/o numero conto corrente postale e codice IBAN dedicati ai sensi della L. 136/2010);
 - riportare gli estremi della determinazione dirigenziale di affidamento del servizio (data e numero cronologico), la scadenza, il codice identificativo gara (CIG), gli estremi dell'impegno di spesa;
 - indicare la ritenuta dello 0,50% di cui al disposto dell'art. 11 co. 6 D. lgs n. 36/2023.
4. In mancanza di uno solo degli elementi di cui al paragrafo precedente le fatture saranno restituite al mittente
5. Il pagamento delle fatture verrà effettuato dalla Tesoreria Comunale a mezzo mandato entro 30 giorni dalla data di ricevimento e acquisizione nell'applicativo SDI FVG della fattura riscontrata regolare e conforme alle prestazioni effettuate, previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi assicurativi obbligatori.
6. La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora:
 - vengano contestati eventuali addebiti all'Aggiudicatario; in tal caso, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di applicare le penali o di risolvere il contratto, la sospensione cesserà i suoi effetti solo a conclusione della procedura di contestazione di cui all'art. 14;
 - l'Aggiudicatario non risulti in regola con il versamento dei contributi a favore dei dipendenti, o con altri adempimenti contrattuali nei loro confronti, fermo restando che nessuna responsabilità potrà essere addebitata al Comune per il mancato rispetto dei termini di cui al precedente comma 3.
7. Su richiesta dalla Stazione Appaltante, per le finalità rendicontative che la stessa è tenuta a rispettare nei confronti di altre Amministrazioni, l'Aggiudicatario dovrà allegare alla fattura apposito documento che indichi l'entità delle diverse voci di spesa.

ART. 14 INADEMPIMENTI E PENALI

1. La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C., a tutto danno e rischio dell'operatore economico in caso di difformità tra le caratteristiche del servizio e le prescrizioni del presente documento.
2. La stazione appaltante può risolvere il contratto per le motivazioni e con le modalità indicate all'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.
3. La risoluzione del contratto fa sorgere il diritto della stazione appaltante di affidare a terzi il servizio e di addebitare all'operatore economico inadempiente le eventuali maggiori spese sostenute; l'operatore economico ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti.

4. Inoltre, come previsto dall'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, quando in conseguenza della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede:
 - alla risoluzione del contratto;
 - all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva;
 - alla comunicazione all'ANAC;
 - alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.
5. Il Comune si riserva di dichiarare unilateralmente risolto il contratto nelle seguenti ipotesi:
 - applicazioni di penali superiori al 10% del valore dell'intero contratto;
 - mancata esecuzione del servizio;
 - inosservanza dell'art. 9;
 - mancato rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 13);
 - arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione da parte dell'operatore del servizio oggetto della presente procedura, non dipendente da causa di forza maggiore;
 - cessione del contratto;
 - perdita dei requisiti di ordine generale e morale di cui agli artt. da 94 a 98 del D. Lgs. 36/2023;
 - perdita del possesso dei requisiti soggettivi di cui alle vigenti Leggi antimafia;
 - violazione degli obblighi di cui agli artt. 10, 11, 14 del presente Capitolato.
6. In caso di risoluzione del contratto, sarà garantito il diritto al pagamento delle somme dovute dal Comune per prestazioni maturate fino alla data della risoluzione, fatta salva l'applicazione di eventuali penali.

PENALI:

7. Nel caso in cui le prestazioni oggetto dell'affidamento vengano svolte in maniera non accurata, non a regola d'arte, in ritardo o comunque in maniera non conforme a quanto previsto dal presente Capitolato, l'Amministrazione comunale provvederà ad inviare formale lettera di contestazione a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, con invito a presentare, se ritenuto, entro il termine di 5 giorni, le proprie controdeduzioni.
8. Nel caso in cui non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte dell'Amministrazione Comunale, la ditta affidataria, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno, è tenuta a corrispondere all'Amministrazione Comunale una penale quantificata, ai sensi dell'art. 126, comma 1 del d.lgs. 36/2023, nell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni singola non conformità riscontrata e/o per ogni singolo giorno di ritardo nell'esecuzione dell'affidamento.
9. L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'impresa a qualsiasi titolo.
10. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi del comma precedente, superi il 10 % dell'importo contrattuale, l'Amministrazione comunale dichiarerà la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso: in tal caso l'Amministrazione Comunale, ponendo a carico della ditta affidataria tutti i maggiori oneri derivanti, potrà affidare il servizio oggetto dell'affidamento ad altra ditta.

ART. 15 RISOLUZIONE E REVOCA

11. Qualora nel corso del servizio si verificano gravi casi di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere per la risoluzione del contratto, salvo il risarcimento di tutti i danni patiti.
12. Oltre a quanto previsto dall'art. 122 del Decreto Legislativo n. 36/2023, l'Amministrazione Comunale potrà risolvere in tutto o in parte il contratto nei seguenti casi, ai sensi dell'art 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa):

- a. arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione da parte dell'Aggiudicatario del Servizio oggetto del presente CSA, non dipendente da causa di forza maggiore;
 - b. mancato rispetto delle disposizioni di legge circa la prevenzione degli infortuni, l'assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio/fornitura oggetto di appalto;
 - c. cessione del contratto o subappalto non autorizzato dall'Amministrazione Comunale;
 - d. mancata costituzione della cauzione nei termini previsti dal successivo art. 17;
 - e. mancata presa in consegna e/o avvio del servizio da parte dell'Aggiudicatario;
 - f. mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 - g. violazione degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento di cui al successivo art. 24;
 - h. venir meno dei requisiti richiesti dalla lettera di invito per l'ammissione alla gara;
 - i. mancata regolarizzazione entro il termine delle irregolarità contributive accertate ai sensi dell'art. 10;
13. In caso di risoluzione si applicano le disposizioni previste dal codice civile e l'Aggiudicatario incorre nella perdita della cauzione definitiva che viene incamerata dall'Amministrazione Comunale, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
14. Nel caso di esecuzione del contratto in via d'urgenza l'Amministrazione Comunale, nelle ipotesi disciplinate dal presente articolo, procederà adottando un provvedimento di revoca, incamerando la cauzione.

ART. 16 DECADENZA DALL'AGGIUDICAZIONE

1. In caso di mancata costituzione della cauzione definitiva entro il termine prescritto, l'Amministrazione potrà disporre la decadenza dall'aggiudicazione e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria approvata a conclusione della gara, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento di tutti conseguenti danni
2. L'Amministrazione potrà disporre la decadenza dall'aggiudicazione qualora, prima dell'avvio del servizio, l'Aggiudicatario non si ponga in regola con l'adempimento stabilito nell'art. 11 (obbligo di stipulazione di polizze assicurative), riservandosi in tal caso di chiedere il risarcimento di tutti i conseguenti danni.

ART. 17 CAUZIONE DEFINITIVA

1. L'Aggiudicatario è tenuto, ai sensi dell'art. 117 del Codice, a presentare idonea cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale (I.V.A. esclusa). Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 106 co. 8 del Codice.
2. La cauzione definitiva, se presentata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari di cui all'art. 106 co. 3, del Codice, dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la liquidazione entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.

3. La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'amministrazione. L'Amministrazione può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.
4. La cauzione definitiva, che non dovrà prevedere l'estinzione automatica della garanzia, sarà svincolata nei modi di cui all'art. 117 co. 8, del Codice.
5. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui al paragrafo 1 del presente articolo da parte dell'Amministrazione Comunale, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
6. La garanzia fideiussoria richiesta nel presente articolo deve essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

ART. 18 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO

1. Per tutta la durata dell'appalto è vietata la cessione, anche parziale, del contratto, a pena di nullità.
2. Si applica l'art. 120 del Codice per tutte le vicende soggettive che dovessero interessare l'esecutore del contratto.

ART. 19 SUBAPPALTO

In materia di subappalto del servizio si applica l'art. 119 del Codice.

ART. 20 CONTENZIOSO

1. Il Foro di Udine sarà competente per dirimere le controversie che eventualmente dovessero insorgere in esecuzione del CSA e che non si fossero potute definire in via breve ed amichevole tra le parti contraenti.
2. È esclusa l'applicazione della clausola compromissoria.

ART. 21 SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese e gli oneri per la stipula del contratto sono a completo ed esclusivo carico dell'aggiudicatario nella misura fissata dalla legislazione in vigore.

ART.22 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'operatore economico affidatario del servizio è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento.
2. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina l'applicazione di quanto previsto dal comma 9-bis del predetto art. 3 della L. n. 136/2010.

ART. 23 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente - oralmente e prima della sottoscrizione del contratto d'appalto - le informazioni di cui all'art. 13 del regolamento generale sulla Protezione dei Dati, Reg. UE2016/679 (d'ora in avanti chiamato RGPD), circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione dell'appalto e di essere a conoscenza dei diritti che spettano a loro in virtù degli artt. 15 e seguenti del RGPD.
2. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati a principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del D. Lgs 30.06.2003 n. 196 e del citato RGPD con particolare riferimento a quanto prescritto riguardante le misure minime di sicurezza da adottare.
3. Le parti dichiarano che i dati personali forniti in occasione della stipulazione del contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
4. L'esecuzione delle attività oggetto del contratto implica un trattamento di dati personali che l'Aggiudicatario si obbliga ad effettuare nel rispetto della normativa in materia vigente. In particolare, l'Aggiudicatario si obbliga ad uniformarsi alle disposizioni di cui al citato RGPD ed alle eventuali ulteriori disposizioni impartitegli dal Titolare del trattamento dei dati personali ovvero l'Amministrazione Comunale.
5. Con la sottoscrizione del contratto, inoltre, l'Aggiudicatario accetta espressamente di essere nominato - per la durata dello stesso - Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del RGPD e, per l'effetto, si obbliga a:
 - a. curare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali, ivi inclusi - oltre al RGPD - anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dal Garante per la protezione dei dati personali;
 - b. eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti allo svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto comunque non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
 - c. attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli *"Incaricati del trattamento"* ed organizzarli nei loro compiti;
 - d. verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al RGPD, così da ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
 - e. garantire, tramite autocertificazione, da fornire all'Amministrazione Comunale - ove richiesto - che il trattamento di dati è effettuato in piena conformità a quanto previsto dal RGPD anche con particolare riferimento alle misure minime di sicurezza implementate;
 - f. consentire all'Amministrazione Comunale eventuali verifiche periodiche circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme, assicurando alla stessa a tal fine piena collaborazione;
 - g. fornire all'Amministrazione Comunale, laddove richiesto, una dichiarazione scritta di conformità delle misure di sicurezza adottate per il trattamento dei dati nell'ambito delle attività svolte alle disposizioni del RGPD;
 - h. informare l'Amministrazione Comunale di qualsiasi richiesta di esercizio dei diritti di cui al RGPD dovesse pervenirgli e fornire la massima assistenza per soddisfare tali richieste.

6. L'aggiudicatario nell'esecuzione del servizio ed il personale comunque impiegato nel servizio sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio e all'osservanza del dovere di riservatezza su tutte le notizie e le informazioni di cui si viene a conoscenza nell'esercizio delle funzioni inerenti all'esecuzione del servizio oggetto d'appalto e che non siano oggetto di trasparenza in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti.

ART. 24 OBBLIGHI DI RISPETTO DEI CODICI DI COMPORTAMENTO E IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. Si estendono all'Aggiudicatario e ai suoi collaboratori e dipendenti – per quanto compatibili – gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” di cui al DPR 62/2013.
2. L'Amministrazione, in esecuzione dell'art. 17 del DPR 62/2013, trasmetterà all'Aggiudicatario copia del predetto codice.
3. Si estendono all'Aggiudicatario e ai suoi collaboratori e dipendenti – per quanto compatibili – le previsioni del “Codice di comportamento del Comune di Udine”, disponibile al seguente indirizzo internet:

<https://www.comune.udine.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/Codice-disciplinare-e-codice-di-condotta#>

4. La violazione degli obblighi derivanti dai predetti Codici di comportamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. L'aggiudicatario e i suoi collaboratori e dipendenti sono altresì tenuti ad osservare le misure contenute nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 - Sezione 2. Valore pubblico, performance e anticorruzione, Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza adottato dal Comune di Udine e disponibile al seguente indirizzo internet:

<https://www.comune.udine.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Piano-Integrato-di-Attivita-e-Organizzazione-PIAO/Annualita-2025>

ART. 25 PROTOCOLLI DI LEGALITÀ

1. Il mancato rispetto dei protocolli di legalità di cui all'art. 83 bis del Codice antimafia (D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159) costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto.

ART. 26 ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULA

1. L'Aggiudicatario si obbliga a rendere le prestazioni oggetto del presente appalto anche nelle more della stipula del relativo contratto purché l'esito dei controlli previsti a norma di legge abbia esito positivo. In tal caso, fermo restando quanto previsto dal presente CSA per le polizze assicurative, potrà comunque farsi luogo alla liquidazione dei compensi spettanti all'Aggiudicatario stesso, purché quest'ultimo abbia già costituito e presentato la cauzione definitiva prevista dal presente CSA.

ART. 27 COSTITUZIONE IN MORA

1. I termini e le comminatorie contenute nel presente contratto operano in pieno diritto senza obbligo per l'Amministrazione Comunale della costituzione in mora dell'appaltatore.

ART. 28 ELENCO ALLEGATI

Allegato 1	Relazione tecnico illustrativa
Allegato 2	Lettera di invito di gara
Allegato 3	Schema di domanda di partecipazione alla procedura
Allegato 4	Schema di offerta
Allegato 5	Informativa Privacy (concorrenti, aggiudicatari)
Allegato 6	Nomina del Responsabile Esterno al Trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del REG. 679/16 in materia di protezione dei dati personali
Allegato 7	Modello di tracciabilità
Allegato 8	Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte
Allegato 9	Elenco alloggi